

"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 aprile 1997, n. 32 - norme di attuazione dell'art. 5 della L. 18 marzo 1993, n. 67 - Restituzione alle Province delle competenze relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità' ed infanzia" -

[BURA N. 30 DEL 27.11.1998](#)

ART. 1

1. Dopo l'art. 3, vengono aggiunti i seguenti articoli:

"ART. 3 bis
Concessione contributi economici

1. La Provincia, qualora non possa assicurare l'erogazione dei servizi di cui alle lettere a) ed h) del precedente articolo può concedere, contributi economici.

2. La concessione dei contributi di cui al precedente comma, viene disposta nel rispetto dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei criteri di accesso al beneficio in termini di reddito stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3 ter
Trasformazione centralini

1. La Provincia provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato, alle trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti ed alla fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico.

2. Gli interventi previsti nel precedente comma, e disposti con legge 29 marzo 1985, n. 113, sono finanziati dalla Regione, a presentazione dell'esposizione delle spese sostenute o da sostenere nell'esercizio finanziario di riferimento, da far pervenire alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le eccedenze di somme disponibili, a fronte delle spese complessivamente impegnate entro il 31 dicembre, sono portate a conguaglio per le attribuzioni delle somme da assegnare, allo stesso titolo, per l'esercizio successivo a quello rendicontato.

4. La rendicontazione prevista nel precedente comma, deve pervenire al Servizio Sicurezza Sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione delle somme e deve essere relativa a spese inerenti gli interventi del presente articolo, impegnate nel periodo 1° gennaio/31 dicembre."

ART. 2

1. All'art. 4, comma 1, la lettera c) viene così sostituita:

"c) il pagamento delle rette dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi prelinguali ospitati in istituti o centri di riabilitazione specifica, accreditati dal Servizio Sanitario nazionale, che svolgono anche attività di educazione scolastica, di formazione professionale e di assistenza."

ART. 3

1. Il comma 2 dell'art. 6 viene sostituito dal seguente:

"2. Il contributo da assegnare ed erogare alle Province, per l'espletamento delle funzioni amministrative di cui sono titolari, ai sensi dell'art. 5 legge n. 63/1997, viene determinato, nei limiti dello stanziamento dello specifico capitolo del bilancio, sulla base delle seguenti quote percentuali:

- a. il 70% in ragione del numero dei ciechi e sordomuti o sordi prelinguali residenti in ciascun ambito territoriale provinciale;
- b. il 30% in proporzione al numero degli utenti indicati nei programmi ad essi finalizzati.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 vengono inseriti i seguenti:

"2bis. La Regione determina prioritariamente l'importo necessario per l'assegnazione e l'erogazione delle spese sostenute dalle Province ai sensi dell'art. 3ter, successivamente procede alla ripartizione del contributo di cui al precedente comma."

2ter. Qualora le richieste di contributo pervengono dopo la data fissata al comma 1, i fondi regionali sono ripartiti, con le percentuali di cui alle lett. a) e b), del precedente comma, solo tra le Province che hanno presentato i "programmi" entro la data di scadenza del medesimo comma 1."

ART. 4

1. Il comma 2 dell'art. 8 viene sostituito dal seguente:

"2. Le Aziende U.S.L. continuano a gestire i servizi di cui all'art. 3 con i criteri e le modalità stabilite dalla l.r. 20 giugno 1980, n. 60 modificata con l.r. 28 agosto 1981, n. 34, fino al 31 dicembre 1998 e comunque fino ad esaurimento delle somme assegnate dalla Regione per gli interventi di cui alla l.r. n. 60/1980 e successive modifiche".

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 vengono inseriti i seguenti commi:

"3. Le Aziende U.S.L. sono tenute a presentare idonea rendicontazione circa l'utilizzo delle somme di cui al comma che precede, entro 3 mesi dalla completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie e comunque non oltre il 31 gennaio 2000".

"4. Le Province e le Aziende U.S.L. sono tenute a concordare gli interventi necessari al fine di garantire la continuità dei servizi già erogati in favore dei ciechi, sordomuti e sordi prelinguali".

ART. 5

1. Al comma 1 lett. a) dell'art. 10, il secondo interlinea viene sostituito con i seguenti:

"- per l'esercizio 1998, l'onere presumibile è determinato in €. 400.000.000 e la copertura finanziaria è assicurata mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 71571 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1998;

- per l'ammontare delle annualità riferite agli esercizi 1999 e 2000 si provvede mediante attribuzione, per ciascun esercizio finanziario, dello stanziamento di €. 600.000.000";

ART. 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 viene aggiunto il seguente:

"3. A partire dall'esercizio 1999 la denominazione del capitolo 71571 è: "Contributi alle Province per interventi a favore dei ciechi e dei sordomuti - l.r. 9 aprile 1997, n. 32.""

ART. 7

1. All'art. 9 della l.r. 17 dicembre 1996, n. 135, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e sino al 31 dicembre 1998 e comunque fino ad esaurimento delle somme già assegnate dalla Regione, le Aziende U.S.L. continuano ad erogare servizi e prestazioni a favore dei portatori di handicap con le modalità organizzative e gestionali previste e finanziate dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 60, 28 agosto 1981, n. 34 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

4. Le Aziende U.S.L. presentano alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - idonea rendicontazione circa l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma, entro 3 mesi dalla completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie e comunque non oltre il 31 gennaio 2000".

2. All'art. 11 della l.r. 17 dicembre 1996, n. 135, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 9, lo stanziamento del capitolo 71571 confluisce nel predetto Fondo per la quota parte relativa agli interventi a favore dei portatori di handicap con esclusione della quota relativa agli interventi a favore dei ciechi e dei sordomuti."

ART. 8

1. Per l'anno 1998 sono erogati contributi alle Province che hanno presentato il Programma delle attività, di cui all'art. 6 l.r. n. 32/1997, entro il 30 aprile 1998.

ART. 9

1. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 4.

ART. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

-